

*Ai Soci della società Val Fiorentina SpA.*

**Oggetto: Novità introdotte dall'assemblea del 16.11.2024 per il trasferimento delle azioni.**

Cari Soci,

l'assemblea straordinaria dei soci dello scorso 16.11.2024 ha modificato lo statuto della società, introducendo l'articolo 6-bis, "*Limiti al possesso delle azioni*", e modificando l'articolo 7 "*Trasferimento delle azioni*".

**COSA CAMBIA**

- È stato introdotto un limite al possesso delle azioni, pari al 36% del capitale sociale.  
Eventuali azioni possedute dal singolo socio oltre questa soglia non contano ai fini della costituzione e della delibera dell'assemblea dei soci, né al fine dell'esercizio degli altri diritti amministrativi dei soci.
- È stato rimosso il diritto di prelazione, che in precedenza era previsto in caso di cessione di azioni a soggetti non soci.
- È stata introdotta, per la cessione di azioni (salvo alcuni casi specifici) la necessità di ottenere il consenso da parte del Consiglio di Amministrazione, che deve essere preventivamente informato dell'operazione.

**COME PROCEDERE QUALORA SI VOGLIANO TRASFERIRE LE PROPRIE AZIONI**

Qualora si vogliono trasferire le proprie azioni, si dovrà procedere come segue

- **Inviare una richiesta.**

La richiesta deve essere inviata alla società ed indirizzata al Consiglio di Amministrazione, a mezzo PEC o lettera raccomandata a.r., indicando:

- i propri dati identificativi;
- i dati identificativi del potenziale cessionario;
- il numero di azioni che intende cedere;
- il prezzo a corpo, se l'offerta non è frazionabile;
- il prezzo per azione ed il numero minimo di azioni da acquistare, se l'offerta è frazionabile;
- i tempi e le modalità di pagamento (ove si tratti di un trasferimento a titolo oneroso) proposti dal potenziale cessionario.

- **Attendere una risposta.**

Entro 30 giorni, il Consiglio di Amministrazione comunicherà il proprio consenso o il proprio dissenso all'operazione (indicando eventualmente come procedere).

In caso di mancata comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni, si potrà procedere liberamente a trasferire le proprie azioni ai soggetti e nelle modalità indicate nella richiesta.

- **Eccezione.**

Il trasferimento delle azioni è libero qualora avvenga per causa di morte, oppure per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, purché tra coniugi e tra parenti in linea retta o collaterale.

Ricordiamo che, in caso di successione, sarà necessario presentare la dichiarazione di successione del *de cuius*, da cui risultino anche le azioni di Val Fiorentina S.p.A..

Riportiamo qui di seguito il testo dei due nuovi articoli dello statuto.

#### **ARTICOLO 6-BIS – LIMITI AL POSSESSO DELLE AZIONI**

Ciascun socio non può essere titolare di azioni complessivamente rappresentative di una percentuale superiore al 36% (trentasei per cento) del capitale sociale della società di tempo in tempo esistente.

Impregiudicata la disciplina sulla circolazione delle azioni di cui agli articoli seguenti, nel caso in cui il limite di cui al precedente comma venga superato, per qualsivoglia ragione, le azioni in eccedenza possedute dal socio non saranno conteggiate ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi previsti – per legge o da statuto – per le assemblee (sia ordinaria sia straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione) né ai fini dell'esercizio degli altri diritti amministrativi riconosciuti, per legge, ai soci.

#### **ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

1. Ai fini del presente statuto è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di azioni, diritti di opzione o altri diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

2. Il trasferimento delle azioni è libero qualora avvenga per causa di morte, oppure per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, purché tra coniugi e tra parenti in linea retta o collaterale.

3. Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, nessun trasferimento di azioni o di diritti di opzione in sede di aumento del capitale sociale, potrà essere eseguito senza il preventivo mero gradimento del Consiglio di Amministrazione al quale il socio interessato dovrà inviare, a pena di inefficacia, la relativa richiesta, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata a.r., indicando: i propri dati identificativi; i dati identificativi del potenziale cessionario; il numero di azioni che intende cedere; il prezzo a corpo, se l'offerta non è frazionabile; il prezzo per azione ed il numero minimo di azioni da acquistare, se l'offerta è frazionabile; i tempi e le modalità di pagamento (ove si tratti di un trasferimento a titolo oneroso) proposti dal potenziale cessionario.

4. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, da parte della società, della richiesta, il Consiglio di Amministrazione comunicherà, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata a.r., al socio il suo gradimento al trasferimento, fissando un termine entro il quale esso dovrà essere perfezionato; in caso di mancato gradimento, il Consiglio lo comunicherà al socio nello stesso termine e con le medesime formalità; in caso di mancata risposta nel suddetto termine di trenta giorni, il gradimento si intende concesso. Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, la società, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2357 del Codice Civile, ha l'obbligo di acquistare le azioni in oggetto. In tal caso, il corrispettivo dell'acquisto viene determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter del Codice Civile.

5. Nel caso in cui il gradimento non venga concesso e non ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 2357 del Codice Civile per l'acquisto delle azioni da parte della società, il socio offerente avrà diritto alla liquidazione delle proprie azioni al valore determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile, da liquidarsi a carico della società mediante riduzione del capitale sociale o a carico di un terzo acquirente individuato dalla medesima società. In caso di mancata liquidazione da parte della società o di acquisto da parte del terzo da quest'ultima individuato, entro sessanta giorni dalla comunicazione di mancato gradimento, il socio offerente potrà liberamente trasferire le azioni al potenziale cessionario.

Distinti saluti.

Il Presidente del CDA  
Enrico Pirello

